

**ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**  
**RICORSO**

Per la dr.ssa **DELIA PETRAGLIA** (CF PTRDLE69C55H703P) rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio dagli avv.ti Eugenio Barrile (CF BRRGNE70C15H501H) , PEC: eugenio**barrile@ordineavvocatiroma.org**) e Francesco Nardocci (CF NRDFNC72B11H501H, PEC: f.nardocci@pec.it) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma alla Via Oslavia, 14 (00195 ROMA) giusta procura speciale da intendersi apposta in calce al ricorso introduttivo

contro

- **INDIRE Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa**, in persona del rappresentante legale p.t.;

- **Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Via dei Portoghesi 12 (00186 ROMA)

nonché, nei confronti della

**dr.ssa Claudia Peritore**, domiciliata in Via Lorenzo Bonincontri n. 101 (00147 Roma)

**per l'annullamento (in parte qua), previa sospensione**

- della delibera, mai notificata e/o pubblicata sul sito, del 5.12.2018 con cui il CdA di INDIRE ha deliberato di procedere alla stabilizzazione del personale precario, in base agli elenchi pubblicati con decreto prot. 36527 del 29.11.2018 – cfr. doc. 1;

- del decreto prot. 36527 del 29.11.2018 con cui, all'esito del procedimento di valutazione/selezione, sono stati approvati gli elenchi del personale precario da stabilizzare – cfr. doc. 2;

- del Decreto prot. 24108 del 7.09.2018, pubblicato per estratto, sulla IV serie speciale della G.U. n. 71, con cui è stata indetta la procedura di stabilizzazione del personale non dirigenziale a tempo determinato ex art. 20, comma 1, del DLgs 25.05.2017, n. 75

- area amministrativa e tecnica degli enti di ricerca (Livelli Professionali V – VIII) -

cfr. doc. 3;

- della delibera del CdA INDIRE n. 6 del 1.02.2018 con cui è stato “*integrato*” il PTA 2018/20120 – cfr. doc. 4;

- del PTA 2018/2020, nella parte in cui individua il fabbisogno del personale assunto a tempo indeterminato con riferimento ai Funzionari Amministrativi – V Livello, nonché laddove individua il piano di reclutamento dello stesso personale – cfr. doc. 5;

- di qualsiasi altro atto comunque connesso e/o consequenziale ancorché sconosciuto, ivi compresi eventuali provvedimenti dell’Ente che abbiano imposto limitazioni alla vigenza della graduatorie esistenti;

### **FATTO**

1. - La odierna ricorrente nel 2005 è stata assunta con contratto a tempo indeterminato presso l’Istituto Regionale Ricerca Educativa (IRRE), in qualità di Assistente Amministrativo presso la sede di Roma.

Successivamente, a seguito dell’assorbimento del predetto Ente nell’INDIRE, la dr.ssa Petraglia è passata alle dipendenze di quest’ultima Amministrazione, sempre presso la sua **sede di Roma**.

Nel corso del 2012 la odierna ricorrente, all’esito di un concorso interno (quindi bandito dall’INDIRE), ha conseguito la qualifica di Collaboratore Amministrativo, VI qualifica.

2. - Nel medesimo arco temporale la dr.ssa Petraglia ha anche partecipato al concorso pubblico nazionale per titoli ed esami, bandito da INDIRE, con Delibera del Commissario Straordinario, n. 52, del 6.08.2012, per “**3 posti per il profilo di Funzionario Amministrativo degli Enti di Ricerca – V profilo professionale, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato con assegnazione dei vincitori presso le sedi dei Nuclei Territoriali (Roma, Napoli e Torino)**”.

Tale procedura concorsuale si è conclusa, dopo l’espletamento delle prove sia scritte che orali, **in data 20.12.2013**, allorquando, con Decreto n. 531 è stata approvata la relativa graduatoria – cfr. doc. 6.

Orbene, per quel che qui rileva, all'esito del concorso, con riferimento alla sede del nucleo territoriale di Roma, **sono risultati idonei esclusivamente due candidati:** la dr.ssa Valentina Cucci, poi assunta in quanto prima classificata, **e la dr.ssa Delia Petraglia, seconda classificata ed unica idonea non assunta.**

**E' opportuno segnalare sin d'ora che alla medesima procedura ha anche partecipato la dr.ssa Claudia Peritore, la quale, però, non ha superato la selezione.**

Peraltro, è pure opportuno evidenziare che per la sede del Nucleo Territoriale di Torino, nessuno dei candidati è risultato idoneo e che l'Amministrazione, per coprire il posto rimasto vacante, ha fatto ricorso alla graduatoria di altro ed identico concorso, bandito per la sola sede di Firenze, senza dare alcuna spiegazione e/o motivazione di tale scelta arbitraria. Con ciò, preferendo finanche un soggetto risultato anch'esso idoneo, ma con un punteggio inferiore rispetto a quello conseguito dalla odierna ricorrente – cfr. docc. 7 e 8.

4. – Nel corso degli anni successivi l'INDIRE, sebbene la dotazione organica originaria prevedesse l'assunzione di ben 302 unità (cfr. docc. 4 e 5), ha limitato il numero degli impiegati a tempo indeterminato ad appena 144 unità, preferendo fare un massiccio ricorso ai contratti a tempo determinato ovvero ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per coprire i restanti posti disponibili.

Assunzioni, queste ultime, che sono state effettuate **prevalentemente sulla base di meri colloqui e/o comunque all'esito di selezioni di gran lunga meno rigorose rispetto al concorso pubblico per titoli ed esami cui aveva partecipato la ricorrente.**

Prova né è, d'altronde, che la dr.ssa Peritore Claudia, la quale, come anticipato, non era neppure risultata idonea nel concorso per l'assunzione a tempo indeterminato conclusosi nel 2013, è stata invece poi subito assunta nella medesima qualifica (funzionario amministrativo V livello) con contratti a tempo determinato.

In ogni caso, anche laddove l'Istituto ha Bandito dei concorsi per formare delle graduatorie utili per il conferimento di contratti a tempo determinato, le relative procedure sono state concepite a maglie meno strette, rispetto al concorso svolto per

l'assunzione a tempo indeterminato.

5. – Nel 2018 INDIRE ha “finalmente” ritenuto di dover integrare la pianta organica, adeguandola alla previsione originaria di 302 unità assunte a tempo indeterminato.

Il Piano Triennale delle Attività 2018/2020 (PTA 2018/2020) ha, infatti, previsto espressamente che *“In ragione della complessità dei compiti affidati a questo Ente ed al fine di attuare con le migliori risorse possibili le finalità istituzionali, anche in forza del ruolo rivestito da INDIRE nel Sistema Nazionale di Valutazione, si ritiene necessario un ampliamento della dotazione organica... Per gli anni 2018 -2020, a fronte delle necessarie coperture finanziarie e autorizzazioni da parte del Ministero vigilante, si prevede di completare l'organico fino alle 302 unità di personale come risulta dalla Tabella 2, avendo riguardo di valorizzare le esperienze professionali maturate in questi anni presso INDIRE, nei limiti e nel rispetto della normativa vigente”* – cfr. doc. 5 (paragrafo 9.1, pag. 60 e ss.).

**Per quanto di interesse, il PTA ha espressamente previsto la necessità di ampliare il numero delle risorse umane impiegate a tempo indeterminato nella qualifica di Funzionario Amministrativo V livello, dalle esistenti 6 a ben 13 unità** – cfr. doc. 5, paragrafo 9.1., tabella 2, “fabbisogno di personale a tempo indeterminato”.

**Programmando, inoltre, l'assunzione di 2 unità** (nella qualifica di Funzionario Amministrativo V livello) **nel corso del 2018** – cfr. doc. 5, paragrafo 9.4., “piano assunzionale 2018”.

Non solo.

Il PTA per soddisfare il fabbisogno di personale ha anche previsto espressamente che **“Il piano di reclutamento del personale a tempo indeterminato si attuerà tramite concorsi pubblici nel rispetto della normativa vigente. È poi rimesso alla facoltà dell'Ente attivare o meno le misure previste dall'art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017 (“decreto Madia” sul pubblico impiego) quando i profili da assumere siano coerenti con quelli del personale che ha i requisiti indicati nello stesso.”** – cfr. doc. 5, paragrafo 9.3. “piano di reclutamento del personale”.

Tale PTA è stato quindi trasmesso al MIUR (ex art. 7 DLgs n.218/2016) ed è

quindi stato approvato.

6. – Successivamente, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, con deliberazione n. 6 del 1.02.2018, ha però ritenuto di potere modificare il PTA 2018/2020 già approvato dal MIUR, sostituendo integralmente il capitolo 9 dedicato alle “*Risorse umane e finanziarie*” – cfr. doc. 4.

In particolare il CdA, preso atto di avere ottenuto finanziamenti maggiori rispetto a quelli previsti ed accertato che “*la sostenibilità della spesa per il personale è assicurata non solo dal contributo ordinario, ma anche dalla capacità dell'Ente di acquisire progetti in affidamento*”, ha ritenuto di poter rivedere il piano assunzionale per il 2018 in aumento.

Per quel che qui rileva **il piano assunzionale per il 2018, relativo ai Funzionari Amministrativi V livello, è stato ampliato da n. 2 a n. 6 nuove assunzioni a tempo indeterminato.**

Ciò, in considerazione del fatto che “*negli ultimi anni il numero di di progetti in affidamento è notevolmente aumentato con un incremento dell'attività di gestione e rendicontazione che necessariamente deve essere svolta da personale amministrativo...*” – cfr. doc. 4, paragrafo 9.3.

La medesima delibera (rectius: il nuovo PTA 2018/2020) ha, quindi, precisato che “*Il piano di reclutamento del personale a tempo indeterminato si attuerà nel rispetto della normativa vigente e tenendo in considerazione le misure previste dall'art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017 ("decreto Madia" sul pubblico impiego)*” – cfr. doc. 4, paragrafo 9.2..

Tale delibera del CdA e/o la nuova versione del PTA (così come modificato) non risulta però essere stata trasmessa al Ministero (MIUR) per la sua approvazione (ammesso che la precedente versione già approvata potesse essere modificata in corso di esercizio).

7. – In ogni caso l'INDIRE, **anziché procedere al reclutamento del personale amministrativo** -con riferimento alla qualifica di Funzionario Amministrativo V Livello- **facendo, come peraltro previsto dall'ordinamento, innanzi tutto ricorso**

**allo scorrimento delle graduatorie ancora vigenti** -qual'è certamente quella approvata con decreto n. 531 del 20.12.2013 (in virtù delle intervenute proroghe ex lege che ne hanno perpetrato la vigenza sino al 31.12.2018)-, **ha invece ritenuto, irragionevolmente e senza fornire alcuna motivazione, di avvalersi unicamente della procedura di stabilizzazione** di cui all'art. 20 del DLgs 75/2017 **per la copertura integrale dei posti previsti nel piano assunzioni.**

In particolare l'Amministrazione, con Decreto prot. n. 24108 del 7.09.2018 ha indetto la procedura di stabilizzazione e con successivi provvedimenti (decreto prot. 36527 del 29.11.2018) ha dapprima pubblicato gli elenchi del personale precario da stabilizzare e, successivamente (con decreto prot. 36527 del 29.11.2018 e con delibera del CdA del 5.12.2018, peraltro non pubblicata e/o notificata), ha deliberato di procedere alla stabilizzazione del personale precario tramite assunzione dello stesso a tempo indeterminato – cfr. docc. 1, 2 e 3;

Tale inopinata scelta di non avvalersi della graduatoria vigente e **di soddisfare invece l'intero fabbisogno** di personale amministrativo attraverso le procedure di stabilizzazione, da un lato ha impedito alla odierna ricorrente di assumere la qualifica di Funzionario Amministrativo V livello, dall'altro, ha condotto alla illogica ed irragionevole conseguenza che, presso la sede di Roma, sia stata assunta la dr.ssa Peritore, vale a dire chi nel recentissimo passato (dicembre 2013) non era stato in grado di superare il relativo concorso, non risultando neppure tra gli idonei.

Contro tali provvedimenti lesivi dei diritti e degli interessi della dr.ssa Petraglia viene proposto ricorso per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

### **A. – Sulla giurisdizione del GA.**

Nel caso in esame deve certamente ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che la ricorrente contesta la determinazione dell'Amministrazione di procedere al reclutamento di n. 6 Funzionari Amministrativi di V Livello attraverso una procedura di stabilizzazione, anziché procedere allo scorrimento della precedente e vigente graduatoria, rispetto alla quale la posizione giuridica soggettiva della ricorrente ha natura e consistenza di interesse legittimo.

### **B. – Sull'interesse a ricorrere.**

Al fine di radicare l'interesse si consideri che il ricorso proposto dall'interessata tende a sindacare la scelta operata dall'INDIRE di non scorrere la graduatoria del concorso ad 1 posto di funzionario di amministrazione di V livello, approvata nel 2013 ed ancora vigente, in cui Ella era risultata quale prima ed unica degli idonei, **riservando, invece, tutti e 6 i posti** individuati nel piano assunzioni 2018, nella ridetta qualifica, **al personale precario** (*ex multis* cfr. TAR Lazio, III quater, n. 4770/2018).

### C. – Sul merito.

#### I

**Violazione dell'art. 97 Cost. e dei principi di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, nonché degli artt. 3, 35 e 51 Cost.;**

**Violazione e falsa applicazione degli art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 2001, dell'art. 4, commi III e IV, del D.L. n. 101 del 2013 (conv. in Legge n. 125 del 2013), nonché dell'art. 1 comma 1148, lett. a) della Legge n.205/2017;**

**Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del DL 101/2013;**

**Violazione e falsa applicazione dell'art. 20, I, II e III comma, del DLgs n. 75/2017;**

**Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Legge 241/90 e ss. m.;**

**Eccesso di potere per travisamento di circostanze di fatto e di diritto; carenza di istruttoria; illogicità ed irragionevolezza manifeste; disparità di trattamento; difetto assoluto di motivazione.**

I provvedimenti impugnati sono illegittimi per molteplici ragioni.

1. – In primo luogo deve essere ribadito quanto già evidenziato nella parte in FATTO, ovvero che l'INDIRE, nella versione originaria del PTA 2018/2020 (approvata dal Ministero vigilante), **aveva espressamente programmato l'assunzione di 2 unità** (nella qualifica di Funzionario Amministrativo V livello) **nel corso del 2018, avendone anche verificato la copertura finanziaria** – cfr. doc. 5, paragrafo 9.4., “piano assunzionale 2018”.

E che, il medesimo PTA, per soddisfare il fabbisogno di personale, aveva anche

previsto espressamente che **“Il piano di reclutamento del personale a tempo indeterminato si attuerà tramite concorsi pubblici nel rispetto della normativa vigente.** È poi rimesso alla facoltà dell’Ente attivare o meno le misure previste dall’art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017 (“decreto Madia” sul pubblico impiego) quando i profili da assumere siano coerenti con quelli del personale che ha i requisiti indicati nello stesso.” – cfr. doc. 5, paragrafo 9.3. “piano di reclutamento del personale”.

In altre parole, dunque, l’Amministrazione nel corso del 2018 avrebbe dovuto (si era vincolata a) procedere all’assunzione delle risorse umane individuate nel Piano, **facendo ricorso ai concorsi pubblici**, nel rispetto della normativa vigente, salva la facoltà dell’Ente di ricorrere eventualmente alle procedure di stabilizzazione previste dal c.d. Decreto Madia.

Non vi sono dubbi, infatti, che il PTA, avesse dato la priorità allo strumento del concorso pubblico. Ciò, peraltro, in perfetta aderenza con la disciplina generale dell’ordinamento e con la previsione contenuta nel I comma dell’art. 35 del DLgs 165/2001, lett. a) secondo cui “L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene ...:

a) *tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all’accertamento della professionalità richiesta, **che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno;**”.*

L’Amministrazione, prima di procedere con il concorso, avrebbe quindi dovuto valutare concretamente la possibilità di avvalersi dello scorrimento delle graduatorie vigenti. E, con riferimento alla qualifica di Funzionario Amministrativo V Livello, **l’unica graduatoria ancora vigente** (si rammenta che le graduatorie approvate dopo il 2003 sono state tutte prorogate dapprima fino a dicembre 2016, in seguito sino a tutto il 2017 con la legge n. 232/2016 e da ultimo sino al 31.12.2018 con Legge, 27 dicembre 2017, n. 205) **era quella del 2013**, relativa al concorso cui ha partecipato la ricorrente, la quale, come detto, **si era classificata 2°, vale a dire come prima ed unica tra gli idonei non assunti.**



D'altro canto, l'art. 4 del DL 101/2013 è chiaro nel disporre che *“Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e **gli enti di ricerca**, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica:*

*a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;”*

Così come, è pure ben noto il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, espresso con l'Adunanza Plenaria n. 14 del 2011, secondo cui *“Ferma restando, quindi, la discrezionalità in ordine alla decisione sul “se” della copertura del posto vacante, l'amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell'indizione del nuovo concorso.*

Peraltro, sempre secondo il massimo organo della GA, *“... l'amministrazione deve tenere nel massimo rilievo la circostanza che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso”.*

Così però non è stato.

**L'INDIRE ha, infatti, inopinatamente ed illegittimamente deciso di coprire l'intero fabbisogno di personale, ricorrendo unicamente alle procedure di stabilizzazione, senza fornire alcuna motivazione di tale scelta, che non trova giustificazione neppure sotto il profilo della copertura delle spese.**

In effetti, è agevole verificare che, né la Determina con cui l'Amministrazione ha indetto la procedura di stabilizzazione, né il PTA 2018/2020 e neppure la Delibera di approvazione degli elenchi, sono sorretti dalla benché minima motivazione che spieghi le ragioni per cui l'INDIRE ha deciso di fare **esclusivo** ricorso alla stabilizzazione del personale precario e di non ricorrere anche alle graduatorie ancora aperte, ovvero al concorso pubblico.

2. - Senza contare che tale scelta appare illegittima, oltre che irragionevole ed illogica, ove si consideri che le assunzioni programmate attenevano proprio ad i medesimi profili messi a suo tempo a concorso dalla medesima Amministrazione (nel caso che ci occupa : Funzionario Amministrativo V Livello).

L'art. 4, comma 3, del d.l. n. 101/2013, per costante indirizzo giurisprudenziale, esprime del resto il principio – scolpito per i casi nei quali si verta in tema di “assunzioni”– per cui **l'avvio di nuove procedure concorsuali è subordinato**, all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate.

Sicchè, nel caso in esame, ove è agevole verificare come le due procedure, quella concorsuale conclusasi nel 2013 (la cui graduatoria è tuttora vigente) e quella ivi impugnata, siano state indette per coprire gli stessi posti, non può dubitarsi del fatto che l'Amministrazione avrebbe dovuto dare la precedenza al reclutamento per scorrimento.

A tutto ciò deve poi aggiungersi che il personale precario da stabilizzare era stato assunto con contratti a tempo determinato sulla base di selezioni molto meno penetranti rispetto a quella espletata in occasione del concorso affrontato e superato dalla ricorrente. Di talchè, anche per tale via, non si comprende la scelta effettuata dall'Amministrazione di ricorrere esclusivamente alle procedure di stabilizzazione.

Basti considerare, che il posto vacante sulla sede di Roma è stato oggi assegnato ad un soggetto (la dr.ssa Peritore) che a suo tempo non è stato in grado di superare il concorso indetto dall'INDIRE per la copertura del medesimo posto, ma che, ciononostante, oggi, a distanza di appena 5 anni, si vede comunque premiato con l'assunzione a tempo indeterminato, **a danno della ricorrente che invece quel concorso lo aveva superato.**

Con ciò, peraltro, reiterando una ingiustizia a danno della ricorrente, che, come anticipato, già nel 2013 si era vista ingiustificatamente ignorata dall'Amministrazione, allorquando quest'ultima aveva deciso di coprire il posto rimasto vacante sulla sede di Torino, facendo ricorso alla graduatoria relativa alla sede di Firenze e non a quella di Roma, sebbene la dr.ssa Petraglia avesse ottenuto, all'esito del medesimo concorso, un punteggio ben più alto di tutti gli altri concorrenti risultati idonei.

Non vi è chi non veda l'iniquinà ed irragionevolezza della scelta compiuta oggi dall'Amministrazione, che appare persino persecutoria e sviata.

3. – Peraltro, la medesima carenza motivazionale ed irragionevolezza delle scelte operate dall'Ente, emerge con maggior vigore anche facendo riferimento alla versione del PTA 2018/20 modificata dalla Delibera del CdA n. 9/2018.

Come anticipato, l'INDIRE, nel corso del 2018, con Deliberazione n. 9 del CdA ha integrato/modificato il PTA ed il piano di assunzioni 2018 in esso contenuto, ampliandolo in modo consistente.

Con riferimento alla posizione che qui ci occupa, vale a dire quella di Funzionario Amministrativo di V Livello degli Enti di Ricerca, il CdA ha, infatti, previsto di aumentare il numero di assunzioni da 2 unità a ben 6 unità.

Sicchè, in questa sede, non può non rilevarsi come la scelta operata dall'Amministrazione di reclutare il personale facendo **esclusivo** ricorso alle procedure di

stabilizzazione, appaia ancora più illogica ed irragionevole.

Deve infatti essere considerato che -sempre con riferimento alla qualifica di Funzionario Amministrativo V Livello- i soggetti risultati idonei nei precedenti concorsi pubblici banditi per la medesima posizione dall'INDIRE erano appena 3 : uno -la ricorrente- presso la sede di Roma, gli altri 2 presso la sede di Firenze – cfr. doc. 6.

Si trattava dunque del 50% delle risorse necessarie secondo il piano assunzioni 2018, come modificato dalla Deliberazione del CdA n. 9/18.

**Sicchè, l'Amministrazione ben avrebbe potuto esaurire le graduatorie vigenti e procedere, comunque, alla stabilizzazione del personale precario, con ciò garantendo sia le legittime aspettative dei soggetti già risultati idonei, sia le aspettative dei soggetti assunti a tempo determinato (precari).**

Peraltro, una tale conclusione, sarebbe stata certamente più coerente con il dettato normativo il quale, come è noto, **favorisce/garantisce sempre l'accesso dall'esterno** [cfr. art. 35 del DLgs 165/2001, lett. a) secondo cui “*L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene ...: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;”].*

L'INDIRE, ha invece inopinatamente deciso di fare esclusivo ricorso alla stabilizzazione del personale precario, dando dunque totale ed **esclusiva precedenza** a tale forma di reclutamento, **senza fornire alcuna giustificazione di tale scelta e persino contraddicendo se stesso** -dato che nella prima versione del PTA 2018 aveva espressamente previsto il ricorso in via prioritaria ai concorsi pubblici e che, anche nella versione integrata, ha comunque previsto che “*il piano di reclutamento del personale a tempo indeterminato si attuerà nel rispetto della normativa vigente*”.

Senonchè, la giurisprudenza più recente di Codesto TAR Lazio ha chiarito, anche con specifico riferimento alle procedure di stabilizzazione, che l'Amministrazione debba comunque sempre esplicitare le ragioni per cui ritiene di poter ricorrere ad una procedura

di reclutamento piuttosto che ad un'altra (cfr. TAR Lazio, III Quater, n. 4779/2018 “*deve essere accolta la censura di eccesso di potere per motivazione incoerente, per contraddittorietà e per erroneità dei presupposti e sviamento introdotta trasversalmente in tutte le doglianze pure in narrativa riportate, laddove l’interessata fa valere la incongruità e la irrazionalità della scelta dell’Istituto di procedere al programma assunzionale dei precari nella qualifica di funzionario di amministrazione per 3 posti nell’anno 2017 e per 1 posto nell’anno 2018 in presenza di graduatorie di concorsi ancora in essere*”).

4. - Peraltro è anche il caso di evidenziare che, in casi simili, il Consiglio di Stato ha anche affermato che non è neppure ammissibile “*trattandosi di decisione improntata a discrezionalità amministrativa e tecnica (e non già di provvedimento vincolato)*” un’integrazione motivazionale postuma in sede giudiziale, pena la violazione del principio del buon andamento dell’amministrazione, dell’esigenza di delimitazione del controllo giudiziario e del diritto di difesa della parte privata lesa dall’atto impugnato (in questi termini, Cons. Stato n. 4665/2018).

## II

**Violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, nonché degli artt. 3, 35 e 51 Cost.;**

**Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, I e II comma, del DLgs 218/2016; nonché dell’art. 4, comma III, dello Statuto dell’INDIRE, nonché dell’art. 22, III e IV del Regolamento dell’INDIRE del 3.07.2018.**

**Violazione e falsa applicazione degli art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 2001;**

**Violazione e falsa applicazione dell’art. 20, I, II e III comma, del DLgs n. 75/2017;**

**Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge 241/90 e ss. m.;**

**Eccesso di potere per travisamento di circostanze di fatto e di diritto; carenza di istruttoria; illogicità ed irragionevolezza manifeste; disparità di trattamento; difetto assoluto di motivazione.**

Per quanto è dato sapere vi è anche un'ulteriore ragione per cui i provvedimenti ivi impugnati meritano di essere annullati.

Il complesso di disposizioni che disciplinano l'attività dell'INDIRE prevedono, infatti, un accurato *iter* procedimentale per l'approvazione del PTA (piano triennale dell'attività), il quale, come è noto, individua la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano del fabbisogno del personale -sia a tempo determinato, che indeterminato- nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente (in altre parole tutte le eventuali variazioni dell'organico devono essere fondate sul piano di fabbisogno del personale predisposto in coerenza con quanto previsto dal PTA).

Senonché, nel caso in esame, la Deliberazione n. 6 del 2018 con cui il CdA di INDIRE ha ritenuto di poter integrare/modificare il PTA 2018/2020, già approvato dal Ministero vigilante (MIUR), non risulta avere seguito né *l'iter* per la sua deliberazione, né quello previsto per la sua approvazione.

Invero, l'art. 4, comma III, dello Statuto dell'Ente prevede che *“Il PTA, i relativi aggiornamenti annuali e il DVS decennale sono adottati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Consiglio tecnico-scientifico, su proposta del Presidente, sentito il Direttore Generale per i profili di compatibilità giuridica e finanziaria, e trasmessi al Ministero vigilante”*.

Non risulta, tuttavia, che la Deliberazione in esame sia stata preceduta dal parere del Consiglio tecnico-scientifico e, neppure, che sia stato sentito il Direttore Generale.

Basterebbe ciò, dunque, a rendere illegittima tale integrazione del PTA (2018/2020) e, conseguentemente, anche tutti i successivi atti assunti sulla sua base.

Ma v'è di più. Infatti, allo stato attuale, non risulta neppure che la Deliberazione in

parola sia stata trasmessa per la sua approvazione al Ministero vigilante. Trasmissione e approvazione certamente necessarie, dato che la deliberazione citata ha di fatto modificato il PTA 2018/2020 e, pertanto, per poter essere considerata valida ed efficace, avrebbe dovuto seguire il medesimo iter previsto e disciplinato proprio per il PTA.

Cosa che però non sembra essere accaduta.

Senza contare, che l'art. 35, comma IV, prevede che, le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni "approvato" **e, con riferimento specifico agli gli enti di ricerca, che l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali e alle relative assunzioni è concessa, in sede di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico.**

In assenza di approvazione del \*PTA, dunque, anche le procedure di stabilizzazione ivi impugnate devono considerarsi sprovviste di autorizzazione e pertanto illegittime.

Infine, va pure aggiunto che residuano anche dubbi sulla possibilità da parte del CdA di intervenire per modificare nel corso dell'anno il PTA già approvato dal Ministero Vigilante.

### **ISTANZA CAUTELARE**

Per ciò che attiene al *fumus* si rinvia a quanto dedotto nei paragrafi precedenti, rilevando che basterebbe quest'ultimo a giustificare l'adozione di una misura cautelare.

Quanto al danno grave ed irreparabile si evidenzia che la mancata sospensione dei provvedimenti impugnati comporterebbe anche un aggravio del procedimento stante la sicura futura necessità di impugnare con motivi aggiunti i contratti di assunzione.

Laddove non si ravvisassero i presupposti di pericolo per concedere la sospensiva si chiede, in considerazione del fumus e per evitare il protrarsi di una situazione di incertezza, di voler fissare sin d'ora ai sensi dell'art. 55, comma X, c.p.a. l'udienza di merito.

### **Conclusioni**

Si chiede che Codesto Ill.mo Tribunale accolga il ricorso, previa sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, e per l'effetto, annulli i provvedimenti impugnati. Con ogni conseguente ulteriore statuizione anche in ordine ad onorari e spese di giudizio.

Con riserva di motivi aggiunti/ulteriori.

Ai sensi dell'art. 14, D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il contributo unificato versato è pari ad € 325,00 versando in materia di Pubblico Impiego.

Roma, 28 gennaio 2019

Avv. Eugenio Barrile

Avv. Francesco Nardocci